

Ricostruzione di carriera

Cosa è	La ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolo nell'anzianità di servizio, in modo da abbreviare il transito da un gradone stipendiale all'altro. E' importante ricordare che gli anni di preruolo vengono riconosciuti non in maniera completa, dovendo considerare che <u>solo i primi quattro sono calcolati per intero, mentre per gli altri vengono considerati solo i due terzi</u> e che <u>l'anno 2013 (solare) è ancora bloccato</u> riguardo agli anni validi per l'anzianità di servizio
Chi deve farla	Tutti i docenti entrati in ruolo <u>che hanno superato l'anno di prova</u>
Dove si presenta la domanda?	La domanda si presenta su Istanze on Line con l'apposita funzione "Ricostruzione di carriera" la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre. La domanda può essere presentata dai docenti che, dopo l'immissione in ruolo, hanno superato l'anno di prova, <u>alla scuola di titolarità (o di servizio, se diversa, per inoltrarla alla scuola di titolarità)</u> che ha il compito di curare la pratica secondo quanto previsto da DPR 275/1999.
Quando si presenta la domanda?	Il periodo di presentazione della domanda va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico. Entro il successivo 28 febbraio, il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. <u>Il diritto alla ricostruzione è soggetto a prescrizione decennale, mentre invece il diritto alla riscossione degli arretrati si prescrive in cinque anni a partire dalla data utile per chiedere la ricostruzione.</u>
Cosa si deve dichiarare	Si devono dichiarare tutti i servizi valutabili (ex art. 485 del Testo Unico DI 297/94); la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni. Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all'atto

nella domanda?	dell'assunzione. IMPORTANTE: <u>Non si allegano più i certificati di servizio</u> in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, <u>non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche</u> (e pubbliche in generale) ai sensi dell'art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
Quali sono i servizi valutabili per il personale docente?	1. Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno <u>intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia).</u> 2. Il servizio di leva è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. (art. 20 legge 958/86). Se invece è stato <u>prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).</u> Anche il <u>servizio civile, sostitutivo di quello militare è valido</u> (art. 485 del D.L.vo 297/1994). 3. I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute NON sono valutabili. 4. Sono invece valutabili: A) i servizi, nelle scuole dell'infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma <u>solo se si è a tempo indeterminato nell'infanzia o primaria.</u> B) i servizi prestati nelle scuole primarie parificate fino al 31 agosto 2008) e nelle scuole secondarie pareggiate 5. Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario 6. Viene ovviamente conteggiato l'anno di prova superato, mentre non si calcola l'anno scolastico in corso RICORDIAMO CHE LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI, GIÀ DA DIVERSI ANNI, SI FA SU ISTANZE ONLINE NELL'APPOSITA SEZIONE 'DICHIARAZIONE DEI SERVIZI'
Cosa deve fare la	La scuola, una volta ricevuta la domanda dal sistema informatico e controllato il servizio, la valida nel SIDI che al termine della procedura, produce il "Decreto di Ricostruzione di carriera" che verrà inviato alla Ragioneria Provinciale del Tesoro, per gli ulteriori controlli di rito. Secondo la circolare della presidenza del consiglio dei ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l'art.7 della legge 69/2009, tale procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla

scuola?	<u>data di protocollo della domanda presso la scuola.</u>
Come si calcolano gli anni di anzianità?	Al momento dell'immissione in ruolo nell'atto della ricostruzione della carriera il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo è per i primi 4 anni per intero, per gli anni successivi nella misura 2/3. ATTENZIONE: Il servizio preruolo valutato integralmente al momento dell'aggiornamento della ricostruzione di carriera
Quando si aggiorna la ricostruzione di carriera?	La ricostruzione di carriera va aggiornata al compimento del: 16° anno per i <u>docenti laureati della scuola secondaria superiore;</u> 18° anno per i <u>DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educativo, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;</u> L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia ciò non sempre avviene, per cui gli interessati possono presentare domanda.